



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Ipotesi Intesa su

*CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL 2002-2005,
II BIENNIO ECONOMICO 2004-2005:
RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI
TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO"*

ROMA



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Premessa

Le Parti, presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il II biennio economico 2004-2005 sottoscritto il 7 aprile 2006, in particolare gli artt. 8 e 9, e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006-2009 e il I biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 13 Maggio 2009, in particolare l'art. 16, convengono e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, si applica al personale del CNR, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nei livelli dal I al III, in servizio presso il CNR alla data di emanazione del bando nonché nei ruoli dell'Ente alla data delle rispettive decorrenze di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

Fondo per il finanziamento delle anticipazioni nei passaggi di fascia stipendiale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett.a) del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, il fondo utilizzabile per il finanziamento delle anticipazioni nei passaggi di fascia stipendiale è individuato nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a ricercatori e tecnologi, pari ad euro 358.969,00 annui; in conformità a quanto disposto nell'art. 9, comma 2, del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, la disponibilità delle risorse dirette a costituire il fondo di cui sopra sussiste dal 01.01.2006.

2. Il fondo di cui al comma precedente è stato ulteriormente finanziato in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno relativo al triennio 2010-2012, approvato con delibera del C.d.A. n. 81/2010 del 28 aprile 2010, mediante lo stanziamento di euro 490.000,00 per l'anno 2009 ed euro 740.000,00 per l'anno 2010.

3. Il fondo per l'anticipazione del passaggio di fascia stipendiale è ripartito in modo proporzionale al numero dei dipendenti aventi diritto in servizio alla data di pubblicazione del

bando appartenenti rispettivamente ai profili di ricercatore e tecnologo. Effettuata tale ripartizione, ciascuno dei due fondi viene a sua volta suddiviso in parti proporzionali al numero di dipendenti appartenenti, alla predetta data, a ciascuno dei tre livelli del rispettivo profilo, tenuto conto dei concorsi interni art. 15 CCNL 7 aprile 2006 in itinere e programmati.

4. E' prevista nel bilancio dell'Ente, mediante l'iscrizione di appositi impegni, la copertura finanziaria necessaria per il finanziamento delle anticipazioni del passaggio di fascia stipendiale per ciascuno degli anni indicati al punto 2. e dell'onere che ne deriva per tutto il periodo temporale corrispondente alla differenza fra la decorrenza anticipata e la decorrenza naturale.

Art. 3

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo del CCNL del personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione per il secondo biennio economico 2004-2005, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10 % degli aventi titolo;

2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale interessato per una sola volta nel medesimo livello, alle decorrenze non anteriori al 1° gennaio 2007, al 1° gennaio 2009 ed al 1° gennaio 2010 e per il numero di anticipazioni consentito per ciascuna decorrenza dalle risorse complessivamente disponibili in bilancio, come indicato all'art. 2.

3. La selezione riferita alla decorrenza 1.1.2007 è riservata al personale ricercatore e tecnologo inquadrato nel III livello.

Art. 4

Riduzione del tempo di permanenza

1. La riduzione del tempo di permanenza nella fascia di appartenenza sarà applicata alla situazione giuridica risultante alla data delle decorrenze di cui al precedente articolo 3 e non potrà essere superiore al 50 % del tempo di permanenza previsto per ciascuna fascia.

Art. 5

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Per la partecipazione alla selezione è necessario che ciascun interessato alla data di decorrenza della selezione abbia maturato almeno sei anni effettivi di anzianità nel livello attualmente ricoperto e per cui si concorre.

2. Ai fini del punto precedente sarà valutato anche il servizio prestato nel CNR e negli Enti accorpati ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, con contratto a tempo determinato nel livello pari o superiore del medesimo profilo.

Art. 6
Titoli professionali e lavori valutabili

1. Valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso il CNR e gli Enti accorpati ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, anche con contratto a tempo determinato nel livello pari o superiore del medesimo profilo.
2. Incarichi e responsabilità, con attestazione dell'attività svolta in relazione all'incarico ricoperto.
3. Riconoscimenti scientifici e premi.
4. Lavori, produzione scientifica, brevetti. Ai fini del presente punto saranno presi in considerazione i dati rilevabili dall'apposita procedura in rete.
5. Relazione in autocertificazione a verifica sulla regolarità dell'attività svolta nel triennio precedente le decorrenze di cui all'art. 3, da trasmettere al Direttore/Dirigente.

Art. 7
Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale è costituita un'unica Commissione formata da un componente con competenza in ciascuna delle macroaree dipartimentali, da individuare nell'ambito dell'albo interno, nonché da un componente per ciascuna Direzione Centrale.
2. La Commissione predispone una graduatoria per ciascun livello del profilo di Tecnologo e per ciascun livello del profilo di Ricercatore.

Art. 8
Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 7 sono utilizzate ai fini dell'attribuzione delle anticipazioni di fascia impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili in Bilancio.
2. L'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello e profilo al momento dell'approvazione della graduatoria medesima.

Art. 9
Decorrenza

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La decorrenza del beneficio è attribuita alle date di cui all'art. 3 o dalla successiva data di maturazione del 50% del tempo di permanenza nella fascia.

Per l' Amministrazione

Per le OO. SS.

Presidente.....

FLC/CGIL

o Suo Delegato.....

FIR/CISL

Direttore Generale.....

UIL/RUA

o Suo Delegato.....

ANPRI

USI/Ricerca

Roma